

Tribunale di Reggio Emilia

*(decreto di apertura delle procedura di liquidazione del
patrimonio del debitore - articoli 14 ter e 14 quinquies
della legge n° 3 del 2012)*

Il giudice

nella procedura di liquidazione del patrimonio iscritta
al n° 8 del ruolo generale dell'anno 2022, ha emesso il
seguente

d e c r e t o

letto il ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3 del
2012 depositato in data 2 maggio 2022 dalla sig.ra
Mossini Nicoletta nata a Guastalla (RE) l'8/7/1959 e ivi
residente in via Caselle nr. 55 (c.f. MSSNLT59L48E253Y),
rappresentata e difesa, in forza di procura in atti,
dagli Avvocati Ilaria Lenzini e Stefania Iotti del Foro
di Reggio Emilia e con l'ausilio dell'Avv. Giovanni
Zannetti, nominato gestore della crisi con provvedimento
del competente O.C.C;

rilevato che non ricorrono le condizioni di
inammissibilità previste dall'articolo 7, comma 2,
lettere a) e b) della legge n° 3 del 2012, non essendo
la ricorrente soggetta a procedure concorsuali diverse
da quelle regolate dal Capo II della citata legge n°
3/2012 in quanto la stessa è stata titolare di impresa
individuale cessata nel 2014 e cancellata dal Registro
delle imprese a gennaio 2015, nonché amministratrice
unica (successivamente liquidatrice) della società F&C
srl cancellata in data 05.02.2021 dal Registro delle
imprese per approvazione del bilancio finale di
liquidazione;

ritenuto, quindi, in ragione della cancellazione
dell'impresa individuale e del disposto dell'art.10 L.F.
che la sig.ra Mossini non sia assoggettabile a procedure
concorsuali diverse da quelle di cui alla l. 3/2012;

che la sig.ra Mossini non ha fatto ricorso, nei cinque
anni precedenti, ai procedimenti di cui al medesimo Capo
II;

che la ricorrente ha depositato la documentazione di cui
all'articolo 9, commi 2 e 3;

ritenuto che la sig.ra Mossini versi in uno stato di
sovraindebitamento, avendo accumulato debiti per: -
euro 882.000,00 per la maggior parte derivanti da mutui
ipotecari con Aurelia Spv ed Emil Banca e da contratti
di leasing con Istituti di credito, - euro 682.000,00
nei confronti del Fisco a cui si aggiungono ulteriori
euro 48.000,00 prevalentemente legati all'attività di
impresa svolta dalla ricorrente (di quest'ultima
esposizione debitoria l'O.C.C. ha trovato riscontro solo

per il debito di circa euro 13.000,00 nei confronti di Ifis NPL);

rilevato che l'indebitamento della sig.ra Mossini ha avuto formazione progressiva ed è stato determinato dall'andamento negativo dell'attività di impresa individuale, in concomitanza con la separazione dal primo marito con cui collaborava nella gestione imprenditoriale;

rilevato che nella proposta la ricorrente mette a disposizione della procedura: i) il ricavato della vendita forzata dell'unico immobile di proprietà posto nel Comune di Guastalla, frazione San Rocco, via Ponte Pietra Superiore nr. 42 (oltre al locale ad uso deposito) oggetto dell'esecuzione forzata n. 69/2021 attualmente pendente presso il Tribunale di Reggio Emilia per un valore di realizzo stimato dal perito incaricato dal Giudice dell'Esecuzione di euro 240.000,00 (con indicazione di offerta minima di euro 180.000,00), ii) eventuali proventi futuri derivanti da lavoro che la sig.ra Mossini dovesse riuscire a trovare in costanza di procedura al netto della quota di sostentamento (da determinarsi a cura del Giudice Delegato),

che il nucleo familiare della debitrice è composto dal nuovo marito Luciano Micali che si è reso disponibile a mettere a disposizione della procedura l'importo sino alla concorrenza di € 10.000,00 per il pagamento del compenso dell'O.c.c, del Liquidatore e degli advisor della moglie nell'ipotesi in cui detti crediti non dovessero essere ammessi in prededuzione sul ricavato della vendita dell'immobile;

ritenuto che, per giurisprudenza consolidata, è compatibile con la liquidazione del patrimonio l'apporto di finanza esterna;

che la ricorrente non possiede altri beni, fatta eccezione dell'arredamento domestico di irrilevante valore economico;

ritenuto, per le ragioni esposte nel ricorso che tali beni così come le modeste giacenze attive sul conto corrente acceso presso Poste Italiane (euro 367,74) debbano essere esclusi dalla liquidazione del patrimonio per il loro valore irrisorio;

rilevato altresì che la ricorrente è titolare di una rendita INAIL per inabilità permanente da euro 151,22 al mese che l'O.c.c ritiene di escludere dal patrimonio da liquidare trattandosi di credito impignorabile;

ritenuto che deve ritenersi ammissibile l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter l.3/2012 anche quando il debitore metta a disposizione della massa dei creditori - come nel caso di specie- il ricavato dalla vendita forzata di un immobile in una procedura esecutiva immobiliare ancora pendente, al

netto dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice dell'anzidetta esecuzione immobiliare (cfr. Trib. Varese, 20.4.2019; Tribunale di Trani, 17.12.2019).

ritenuto, con riguardo agli effetti della sospensione disposta ex art. 14 quinquies comma II lett b) L. 3/2012 sulla procedura esecutiva pendente, che: "è principio generalmente condiviso in giurisprudenza quello secondo cui ove l'inibitoria intervenga successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, analogicamente, dopo l'ordinanza di assegnazione nel procedimento di espropriazione presso terzi), quando ancora non sia stata consegnata o incassata, materialmente, la somma, l'effetto inibitorio si produrrà egualmente, precludendo la soddisfazione del creditore" (Trib. Monza 14 dicembre 2015). In particolare, la Suprema Corte (Cass. 23993/2012 in motivazione) ha avuto modo di chiarire che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. Cass. n. 2534/82) ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (cfr. Cass. n. 15826/05). Tuttavia, ... l'ordinanza di distribuzione e di attribuzione riceve concreta attuazione soltanto col mandato di pagamento compilato dal cancelliere e riscosso dall'avente diritto (Cass. n. 3663/98, n. 4078/98). Deve dunque distinguersi tra il momento conclusivo del processo espropriativo, inteso quale serie di fasi funzionalmente collegate (cfr. Cass. S.U. n. 11178/95) e preordinate all'adozione del provvedimento giudiziale che conclude l'ultima di esse, vale a dire quella destinata alla distribuzione del ricavato e, per altro verso, il momento in cui ha concreta attuazione il provvedimento giudiziale che conclude il processo, attuazione che si realizza mediante l'intervento del cancelliere cui spetta il compito di emettere i mandati di pagamento (cfr. Cass. n. 23572/04, che distingue tra conclusione della fase espropriativa, che si ha con l'ordine di pagamento, e conclusione del processo esecutivo, che si ha con l'emissione dei mandati di pagamento): "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 cod. proc. civ., non può dirsi soddisfattivo, se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione".

ritenuto che l'aggiudicazione dell'immobile a seguito della procedura esecutiva immobiliare, antecedentemente al provvedimento del giudice di inibizione alla prosecuzione delle procedure esecutive, precluda la possibilità di impedire il trasferimento a favore dell'aggiudicatario (Trib. Potenza 6-3-2017; Trib. Livorno 21-6-2017).

L'art. 187 bis disp. att. c.p.c (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti) appare chiaro nel prevedere che " in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice civile, gli effetti di tali atti" e l'art. 632 c. 2 c.p.c dispone che " Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata è consegnata al debitore".

La disciplina sopra esposta appare espressione di un principio generale che vuole tutelare l'aggiudicatario terzo dinanzi alle vicende - a qualsiasi titolo- estintive del procedimento esecutivo, verosimilmente al fine di aumentare il più possibile l'appetibilità della vendita esecutiva;

ritenuto, che il ricavato della vendita forzata concorre alla formazione della provvista di cui al piano di liquidazione in oggetto;

ritenuto che la proposta possa ritenersi congrua in relazione alla previsione di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b);

ritenuto infine che la proposta soddisfi altresì i requisiti previsti dall'art. 14 ter, commi 3 e 5, della legge n. 3/2012;

rilevato che non è stato nominato il liquidatore ai sensi dell'articolo 13 comma 1;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni a carico della sig.ra Mossini Nicoletta, (C.F. MSSNLT59L48E253Y), nata a Guastalla (RE), 1'08/07/1959;

II. nomina Liquidatore l'Avv. Giovanni Zannetti, già nominato Organo di Composizione della Crisi;

III. dispone che fino all'intervenuta definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

IV. stabilisce le seguenti idonee forme di pubblicità della domanda e del presente decreto: pubblicazione con modalità telematica su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;

V. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare con i tempi e le modalità definite dall' O.c.c. previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione;

VI. dichiara che la somma di euro 151,22 mensile percepita dalla debitrice a titolo di rendita Inail per inabilità permanente non è compresa nel procedimento di liquidazione ex art. 14 ter, comma 6, lett. b), legge n° 3/2012;

VII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre secondo le prescrizioni stabilite dall'art. 14 novies della legge n. 3/2012;

VIII. dispone che il liquidatore effettui gli adempimenti previsti dall'art. 14 sexies della legge n. 3/2012.

Reggio Emilia, 17 maggio 2022

il giudice
Simona Boiardi

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per la liquidazione dei beni

ex art. 14^{ter} Legge n. 3/2012 e successive modifiche

La Sig.ra **Nicoletta Mossini** (C.F. MSSNLT59L48E253Y), nata a Guastalla (RE) l'8 luglio 1959 ed ivi residente in Via Caselle, n. 55, elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, Via P. Borsellino n. 2 presso lo Studio e nelle persone degli Avv.ti Ilaria Lenzini (C.F. LNZLRI73H58H223T) e Stefania Iotti (C.F. TTISFN72A42H223Q) del Foro di Reggio Emilia che la rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, in forza di procura posta in calce al presente atto,

p r e m e s s o

1. che la Sig.ra Nicoletta Mossini (d'ora innanzi la Sig.ra "**MOSSINI**" e/o la "**RICORRENTE**") versa in stato di sovraindebitamento a causa delle situazioni elencate e descritte nella presente istanza;
2. che, dunque, la Sig.ra MOSSINI intende accedere alla procedura di liquidazione dei beni di cui agli artt. 14^{ter} e ss. della Legge n. 3/2012 e successive modificazioni¹;
3. che, a seguito dell'istanza presentata dalla Sig.ra MOSSINI in data 15 luglio 2021 all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia (di seguito, per brevità l'"**OCC**") (**doc. n. 1**), è stato nominato, quale Gestore della crisi, l'Avv. Giovanni Zannetti (**doc. n. 2**);
4. che successivamente alla nomina del suddetto Gestore sono stati effettuati una serie di incontri ed è stata fornita all'uopo la documentazione richiesta;
5. che sussistono le condizioni oggettive per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione dei beni come emerge dalla documentazione che si produce ai sensi dell'art. 14^{ter}, secondo e terzo comma, Legge n. 3/2012 per una compiuta ricostruzione della situazione economico patrimoniale della Sig.ra MOSSINI; che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, secondo comma,

¹ Di seguito ove ci si riferisca alla L. 3/2012 il riferimento sarà alle disposizioni così come modificate dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

della Legge n. 3/2012 in quanto:

- a. la Sig.ra MOSSINI non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della L 3/2012;
- b. la Sig.ra MOSSINI non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al Capo I della L 3/2012;
- c. la Sig.ra MOSSINI non ha subito, per cause alla stessa imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14^{bis} della L 3/2012;
- d. la Sig.ra MOSSINI ha fornito, anche tramite i propri legali, la collaborazione e la documentazione necessarie per la compiuta ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso la Sig.ra Nicoletta Mossini, come sopra assistita e rappresentata,
deposita

a norma dell'art. 14^{ter} della Legge n. 3/2012 domanda di liquidazione dei beni.

§ § §

I. La competenza del Tribunale di Reggio Emilia

L'intestato Tribunale è competente a decidere la presente domanda di liquidazione del patrimonio poiché, secondo quanto previsto dall'art. 9, primo comma, richiamato espressamente dall'art. 14^{ter} della L 3/12, si tratta del Tribunale del luogo di residenza della Sig.ra MOSSINI.

Ella è infatti residente in Guastalla (RE), Via Caselle, n. 55, come si evince dal relativo certificato che si allega (**doc. n. 3**)².

§ § §

II. Brevissima storia della RICORRENTE

La Sig.ra MOSSINI è attualmente disoccupata, come risulta dal certificato di disoccupazione che si allega (**doc. n. 4**), e sta cercando una occupazione.

Dopo l'interruzione nel 2017 del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che la Sig.ra MOSSINI aveva, quale amministratrice, con la società F & C s.r.l., che è stata posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese per chiusura della liquidazione, ella si è dedicata infatti all'assistenza e alla cura dell'anziana madre, Sig.ra Cesarina Gandolfi, che è recentemente mancata ai vivi

² All'epoca del deposito dell'istanza per la nomina del Gestore la residenza anagrafica della Sig.ra MOSSINI era in Via Ponte Pietra, sempre nel Comune di Guastalla.

in data 4 novembre 2021 (**doc. n. 5**)³.

Attualmente la Sig.ra MOSSINI non può contare su redditi propri, eccezion fatta per una modestissima rendita diretta per inabilità permanente che le viene erogata dall'INAIL per una somma complessiva annuale di euro 1.814,68 (**doc. n. 6**), e vive grazie all'aiuto del marito, Sig. Luciano Micali, con cui la RICORRENTE è coniugata dal 2019.

Non appena riuscirà a trovare un lavoro la Sig.ra MOSSINI, che è una donna energica che ha dedicato la propria vita alla famiglia ed al lavoro e che è pronta ad adattarsi ad una nuova occupazione per fare tutto il possibile affinché i suoi creditori vengano soddisfatti, metterà a disposizione della procedura di liquidazione le somme che guadagnerà e che non siano strettamente necessarie al suo mantenimento e a quello della sua famiglia.

Si anticipa sin da ora che le difficoltà economiche della RICORRENTE sono prevalentemente riconducibili alle obbligazioni assunte per la omonima impresa individuale, operante con la denominazione MTM di Mossini Nicoletta, che ha cessato la propria attività nel 2014 ed è stata cancellata dal registro delle imprese con domanda in data 26 gennaio 2015 (annotata a registro imprese il 5 febbraio 2015 - **doc. n. 7**).

L'attività della ditta individuale, già esercitata insieme al primo marito, all'indomani della separazione, era stata proseguita dalla Sig. MOSSINI sino a quando – come si dirà meglio alle pagine che seguono – è stata travolta dall'inaspettata crisi che ha travolto il mercato.

§ § §

III. Le condizioni di ammissibilità

III.a Profilo oggettivo: lo stato di sovraindebitamento della Sig.ra MOSSINI

³ Merita peraltro precisare che gli unici eredi della Sig. Gandolfi sono la Sig.ra MOSSINI ed il fratello. La Sig.ra Gandolfi, che viveva in casa con la figlia e che godeva di una modesta pensione, era titolare unicamente del diritto di usufrutto, di cui si dirà alle pagine che seguono, che si è estinto con la morte e di una modesta somma di denaro utilizzata per far fronte alle spese delle esequie.

La Sig.ra MOSSINI si trova in uno stato di sovraindebitamento poiché il suo patrimonio non è sufficiente a far fronte agli ingenti debiti accumulati.

§

III.b Profilo soggettivo: i requisiti di cui all'art. 7, secondo comma, lett. a) e b) (richiamati dall'art. 14^{ter}, primo comma) L. 3/2012

La Sig.ra MOSSINI non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti previsti dalla Legge n. 3/2012 né è in astratto assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla normativa in oggetto.

Come si è già illustrato, la Sig.ra MOSSINI era titolare della omonima impresa individuale "Mossini Nicoletta" con sede in Novellara (RE), Via Carlo Segrè, n. 3 (partita iva 01190910354) che ha cessato ogni attività nel 2014 ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 26 gennaio 2015, come si evince dalla relativa visura camerale storica (v. doc. n. 7).

Trattandosi quindi di impresa individuale cessata e cancellata dal Registro delle Imprese da (ben) oltre un anno la Sig.ra MOSSINI, anche volendo prescindere dai requisiti dimensionali, visto il disposto dell'art. 10 Legge Fallimentare, non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012.

Non può esservi pertanto alcun dubbio circa l'accessibilità da parte della Sig.ra MOSSINI alla procedura di liquidazione per cui si insta.

Deve dunque escludersi che la Sig.ra MOSSINI versi in una delle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 14^{ter}, primo comma e art. 7, secondo comma, lett. a) e b) L. n. 3/2012.

§ § §

IV. L'indebitamento e le sue cause

La Sig.ra MOSSINI versa in uno stato di sovraindebitamento come definito dall'art. 6 L. 3/2012.

L'indebitamento della Sig.ra MOSSINI non è imputabile ad operazioni imprudenti o azzardate, né tantomeno ad acquisti per beni voluttuari o superflui, ma trova sostanzialmente la propria causa nelle obbligazioni contratte per l'attività svolta dalla

omonima ditta individuale “Mossini Nicoletta” (partita iva 01190910354), operante sul mercato sotto la denominazione MTM di Mossini Nicoletta, nella quale la RICORRENTE ha profuso un notevole sforzo, anche in termini economici.

In particolare, all’indomani della separazione dal marito, che fino a quel momento aveva lavorato nella ditta individuale della moglie occupandosi in prima persona dell’attività produttiva (officina di torneria) e dei rapporti con i clienti, a far tempo dal 1° gennaio 2007 la Sig.ra MOSSINI si è trovata a dover gestire autonomamente e con il solo ausilio di alcuni dipendenti tutta l’attività produttiva e commerciale dell’azienda.

Si è trattato quindi di una situazione particolarmente delicata per la Sig.ra MOSSINI sia sul piano personale che professionale.

Ella infatti si è trovata a dover gestire da sola tutta l’attività proprio nel momento in cui erano state fatte scelte decisive e particolarmente impegnative per la vita dell’azienda proiettata verso un’ampia espansione.

Tra il 2006 ed il 2007 il mercato era in una fase di crescita, anche perché gli operatori economici non avevano presagito la crisi che di lì a poco si sarebbe manifestata e che avrebbe travolto il mercato, e quindi in quest’ottica l’impresa individuale aveva stipulato alcuni contratti di *leasing* per l’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature innovative.

In un momento così delicato per l’attività d’impresa della Sig.ra MOSSINI si è abbattuta la crisi del 2008 che – com’è noto - ha investito tutti i settori produttivi ed ha così travolto anche l’impresa individuale della RICORRENTE che non è più riuscita a risollevarsi, trascinando così nel tempo le difficoltà emerse in quel periodo.

Ed è stata proprio l’inaspettata crisi del 2008 a segnare per sempre l’impresa individuale e di conseguenza la Sig.ra MOSSINI la quale, pur avendo letteralmente lavorato “giorno e notte” per cercare di salvare la sua attività d’impresa, credendo fino all’ultimo nella stessa, non è riuscita a superare il momento di crisi, neppure con i finanziamenti garantiti da beni personali.

L'indebitamento della Sig.ra MOSSINI fonda quindi le sue radici nelle vicende legate alla impresa individuale, in quanto la stragrande maggioranza dei debiti sono stati contratti per l'attività di quest'ultima, ivi comprese le obbligazioni assunte nei confronti del sistema bancario a garanzia delle quali sono state iscritte le ipoteche sui beni personali della Sig.ra MOSSINI.

Questo il quadro generale da cui è derivato l'incolpevole sovraindebitamento in cui si trova ora la Sig.ra MOSSINI le cui poste verranno trattate analiticamente alle pagine che seguono.

Sebbene nella procedura di liquidazione la meritevolezza del debitore⁴ sia in oggetto di indagine solo in fase di esdebitazione, e non in fase di apertura, si è ritenuto opportuno anticipare sin d'ora che quello della Sig.ra MOSSINI è un indebitamento del tutto incolpevole.

La Sig.ra MOSSINI, infatti, ha dedicato la sua vita al lavoro ed ha tentato in tutti i modi di risanare le sorti della sua impresa individuale a dispetto del suo patrimonio personale, approfondendo tutti gli sforzi possibili per rispettare gli impegni assunti senza sottrarsi ai propri creditori.

E' con questo spirito che la Sig.ra MOSSINI deposita la presente domanda di liquidazione.

§§§

V. L'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute

Di seguito si riporta l'elenco delle passività, che originano in gran parte dell'impresa individuale dalla stessa esercitata, così come ricostruito tenuto conto del fatto che l'impresa individuale era in regime di contabilità semplificata⁵. La fase di formazione del passivo prevista nella procedura di liquidazione darà modo di riconciliare esattamente gli importi dei debiti.

⁴ In questo senso, tra gli altri, **Trib. Ancona 6 ottobre 2020**.

⁵ La contabilità semplificata è un regime contabile per le imprese minori che consente di beneficiare di alcuni vantaggi di carattere fiscale. Tra le agevolazioni si segnalano – per quanto interessa in questa sede – l'esonero dalla stesura di alcuni libri contabili e più semplicità nella gestione fiscale. Tuttavia l'assenza di alcuni libri contabili rende più difficoltosa, soprattutto se effettuata a posteriori, la ricostruzione dei rapporti.

L'elenco analitico dei creditori è riportato nell'**Allegato A** al presente ricorso.

§

V.a Debiti nei confronti del ceto bancario

A. La Sig.ra MOSSINI risulta debitrice di **Aurelia SPV s.r.l.** (già **Banco BPM S.p.A.**) della somma di **euro 81.784,67** oltre interessi, come risulta dall'atto di precetto che ha preceduto il pignoramento sui beni immobili della RICORRENTE (**doc. n. 8**).

Il suddetto atto di precetto è stato notificato sulla scorta del contratto di mutuo ipotecario stipulato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 385/93 in data 15 ottobre 2009 (rep. 43.875 racc. 6703 – **doc. n. 9**) con il quale **Banca Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.** (divenuta poi **Banco BPM S.p.A.**) ha mutuato alla Sig.ra MOSSINI la somma di euro 150.000. A garanzia della restituzione la Sig.ra MOSSINI e la madre, Sig.ra Cesarina Gandolfi, quale terza datrice di ipoteca, hanno concesso **ipoteca** (ipoteca volontaria iscritta in data 23 ottobre 2009 al n. 5984 R.P. – **doc. n. 10**) sino alla concorrenza di **euro 300.000** sugli immobili siti in Guastalla (RE) di cui la Sig.ra MOSSINI è in parte piena ed esclusiva proprietaria e in parte nuda proprietaria con diritto di usufrutto della madre.

B. La RICORRENTE risulta inoltre debitrice nei confronti di **Emil Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa** della somma di **euro 24.729,66**, oltre interessi.

Il debito trae origine dal contratto di mutuo ipotecario (rep. 4018 racc. 9791 – **doc. n. 11**) stipulato in data 23 dicembre 2015 con il quale **Banco Emiliano – Credito Cooperativo Soc. Coop.** (ora **Emil Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa**) ha mutuato alla RICORRENTE la somma di euro 31.000. La restituzione del finanziamento è stata garantita da ipoteca volontaria iscritta in data 30 dicembre 2015 al n. 3422 R.P. – **doc. n. 12**) sino alla concorrenza di euro 62.000 sui beni immobili siti in Guastalla di cui la Sig.ra MOSSINI era nuda proprietaria e la madre, Sig. Cesarina Gandolfi, usufruttuaria.

C. La RICORRENTE risulta inoltre debitrice di **TTI Italia s.r.l.** cessionaria del credito di ICCREA Banca Impresa S.p.A. già Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane S.p.A. della somma di **euro 52.279,07**.

Il debito trae origine da un contratto di locazione finanziaria stipulato dall'impresa individuale della Sig.ra MOSSINI affinché la società di *leasing* acquistasse e le cedesse in uso un tornio a controllo numerico, contratto risolto per inadempimento nel 2016 (**doc. n. 13**).

Stando alla documentazione disponibile l'operazione risulta garantita, nella misura del 50%, da Artigianfidi di Reggio Emilia.

§

V.b Debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione

I debiti più ingenti della Sig.ra MOSSINI sono quelli nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il debito complessivo ammonta ad **euro 682.357,74** come risulta dalla situazione debitoria al 30 aprile 2021 inviata dall'**Agenzia delle Entrate Riscossione (doc. n. 14)** che collima con la quantificazione del credito⁶ svolta dalla Agenzia della Riscossione per la Provincia di Reggio Emilia nel proprio atto di intervento dell'11 agosto 2021 nell'esecuzione immobiliare n. 69/2021 pendente nei confronti della Sig.ra MOSSINI (**doc. n. 15**).

In data 25 settembre 2017 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto ipoteca (RP 3135 RG 20437 – **doc. n. 16**) sino alla concorrenza della somma di euro 1.097.312,66 per un capitale di euro 548.656,33 sui beni di proprietà della Sig.ra MOSSINI.

Nell'Allegato A contenente l'elenco dei debiti della Sig.ra MOSSINI sono dettagliatamente riportate le cartelle e gli avvisi di pagamento tuttora impagati sulla base dei quali è stata iscritta la suddetta ipoteca.

§

V.c Debiti diversi

La Sig.ra MOSSINI è inoltre debitrice nei confronti di alcuni fornitori della omonima impresa individuale.

In particolare:

⁶ Si segnala una discrasia di pochi euro in quanto l'atto di intervento è avvenuto per la somma di euro 682.311,90.

1. euro 750,97 nei confronti della società **Carboni S.p.A.**, con sede in Correggio (RE), Via Mandrio, n. 1/B – 3/A. Si tratta del residuo corrispettivo relativo alla fattura n. 27730 del 31 ottobre 2014 (**doc. n. 17**);
2. euro 1.002,36 nei confronti di **Schmolz+Bickenbach Italia s.r.l.**, con sede in Peschiera Borromeo (MI), Via G. Di Vittorio, n. 32 c.f. e p. iva 06573140966. Si tratta della somma residua a seguito di alcuni pagamenti effettuati dalla Sig.ra MOSSINI in forza di un piano di rientro avente ad oggetto il corrispettivo di fatture emesse nei confronti della impresa individuale (**doc. n. 18**);
3. euro 13.478,57 nei confronti di **AS Machine Tools s.r.l.** con sede in Bologna, P.zza dei Martiri 1943 1945 m. 1/2. Si tratta della somma residua relativa alle fatture nn. 436 del 31 maggio 2014, 660 del 31 luglio 2014 e 841 del 30 settembre 2014 e 989 del 31 ottobre 2014 (**doc. n. 19**);
4. euro 12.921,12 nei confronti di **Ifis NPL Investing S.p.A.**⁷ (cessionaria dei crediti di Agos Ducato S.p.A.), con sede in Venezia Mestre, via Terraglio, 63 c.f. 04494710272 (**doc. n. 20**);
5. euro 936,21 nei confronti del **Comune di Novellara** per la TARI maturata dalla ditta individuale della Sig.ra MOSSINI (**doc. n. 21**). Per tale debito il Comune aveva inviato un preavviso di pignoramento a cui non è stato dato seguito;
6. euro 8.971,43 nei confronti di **Enel Energia S.p.A.** (**doc. n. 22**);
7. euro 10.800 nei confronti della Sig.ra **Zambelli Bruna**. Si tratta dei canoni di locazione da maggio a dicembre 2014 del capannone ove veniva svolta l'attività produttiva della impresa individuale della Sig.ra MOSSINI (**doc. n. 23**).

L'importo totale dei debiti è riepilogato nell'**Allegato A** al presente ricorso.

§

V.d Spese della presente procedura

⁷ Il creditore risulta essere denominato ora Ifis NPL Investing S.p.A..

La Sig. MOSSINI ha concordato con l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e con il Gestore della Crisi, Avv. Zannetti, il compenso nella somma di euro 7.886,64 oltre iva. Di tale importo, la somma di euro 1.577,32 oltre iva (pari ad euro 1.924,33) è già stata versata a titolo di acconto (**doc. n. 24**).

Trattandosi di credito pacificamente prededucibile, il saldo pari ad euro 6.309,32, oltre iva, verrà soddisfatto in prededuzione in sede di riparto con il ricavato della liquidazione o, laddove ciò non sia possibile, verrà essere corrisposto in n. 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2022.

A tale riguardo, benché sul punto non si sia ancora cristallizzata una lettura univoca, si ritiene che si possa ragionevolmente ritenere che tali crediti, essendo prededucibili, possano essere soddisfatti (anche) con il ricavato dei beni oggetto di ipoteca.

Vi sono infatti plurimi elementi che portano ad aderire ad una interpretazione sistematica dell'art. 14 *duodecies*, secondo comma, L. 3/2012 la quale tenga conto del complessivo dato normativo che regola la materia concorsuale, a cui appartiene pacificamente anche la procedura di liquidazione, ed in particolare a quanto previsto dall'art. 111^{ter} L.F. il quale stabilisce appunto che il creditore ipotecario deve sopportare le spese prededucibili sia se riferite specificamente al bene oggetto della garanzia sia quelle generali.

Sulla scorta di tali principi la giurisprudenza, pronunciandosi nell'ambito di procedure – come quella di cui si tratta - di liquidazione del patrimonio ove l'unico bene era costituito da un immobile ipotecato, ha affermato che “(...) *in ragione della medesima natura giuridica che caratterizza la procedura fallimentare e la liquidazione del patrimonio, che potrebbe, con evidente ossimoro, qualificarsi come “fallimento del soggetto non fallibile”, stante la medesima finalità di liquidazione dei beni nell'interesse della massa dei creditori, possa ritenersi applicabile l'art. 111^{ter} L.F., e la sua declinazione giurisprudenziale, anche alle procedure disciplinate dalla legge del sovraindebitamento (Legge 3/2012) (...) ritenuto conclusivamente che, nel caso di specie, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 14 *duodecies* II co. L. 3/12, art. 111^{bis} L.F. e art. 111^{ter} L.F., nessuna seria censura possa porsi in merito alle spese vive della procedura di O.C.C., per compensi degli ausiliari del GD*

*e spese specifiche (quali l'ICI o l'IMU), le quali inevitabilmente finiscono per gravare nella totalità del creditore ipotecario atteso che a) da un lato, trattasi di spese strettamente inerenti la liquidazione di detto bene, sicché la loro imputazione alla massa immobiliare risulta pienamente conforme con quanto prescritto dall'art. 111ter l.f., che prevede la imputabilità alla massa immobiliare di ogni spesa relativa all'immobile, tra cui rientrano senza alcun dubbio tutte le spese vive della procedura di liquidazione; b) dall'altro lato, va evidenziato che, in conformità con i dettami di cui all'art. 111 ter l.f., non è possibile imputare alcuna spesa alla massa mobiliare, non essendo essa presente*⁸.

Si è inoltre correttamente osservato che, visto il ruolo di imparzialità e terzietà dell'OCC a cui sono attribuite funzioni di garante del corretto funzionamento e del buon esito della procedura ed il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento del Ministero della giustizia, *“le spese di OCC sono pertanto da considerare alla stregua delle spese dell'ausiliario del giudice (e nello scenario fallimentare, assimilabili al compenso del Curatore) e, pertanto, con riconoscimento della prededuzione e con soddisfacimento prioritario rispetto al creditore ipotecario”*⁹.

In applicazione di tali principi si ritiene di poter condividere l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di merito citata che prevede appunto che i crediti prededucibili possano essere soddisfatti anche con il ricavato del bene ipotecato.

Si precisa inoltre che in un recente caso in cui – analogamente al caso di specie – l'attivo della liquidazione era composto da un immobile (*rectius*, il ricavato in sede esecutiva) gravato da ipoteca per un credito superiore al valore del bene, il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto che la situazione non fosse ostativa all'apertura della procedura di liquidazione¹⁰.

⁸ Trib. Como 18 dicembre 2019; nello stesso senso Trib. Milano 11 aprile 2022; Trib. Bari 3 giugno 2021; Trib. Pordenone 25 novembre 2019 che per comodità si allegano (**doc. n. 25**). In dottrina COCCO, *I compensi dell'Organismo di composizione della crisi (O.C.C.) nel sovraindebitamento*, *Diritto della crisi* 1° aprile 2021; MASSAMORMILE, *La crisi del soggetto non fallibile*, Torino, 2016, 145.

⁹ Trib. Milano 11 aprile 2022 (v. doc. n. 25).

¹⁰ Si tratta della procedura di liquidazione n. 16/2021 ove il Tribunale di Reggio Emilia con proprio provvedimento in data 7 febbraio 2022, che per comodità si allega (**doc. n. 26**), ha dato corso alla apertura della procedura di liquidazione.

Ad ogni buon conto - come si è già detto - la Sig.ra MOSSINI è in cerca di una occupazione e, una volta che l'avrà trovata, metterà a disposizione della liquidazione la quota di retribuzione che non le sarà necessaria per il mantenimento.

In ogni caso il Sig. Luciano Micali, marito della Sig.ra MOSSINI, si è reso disponibile, subordinatamente all'apertura della procedura di liquidazione e nell'eventualità in cui si ritenga che le spese prededucibili non possano essere allocate sul ricavato dei beni immobili, a mettere a disposizione le somme necessarie (sino alla concorrenza della somma di euro 10.000) per il pagamento del compenso dell'OCC e del Liquidatore e degli *advisors* della moglie.

Per tali ragioni il Sig. Luciano Micali sottoscrive unitamente alla moglie il presente ricorso.

A tale riguardo merita precisare altresì che la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che l'apporto di finanza esterna – che nel caso di specie si verrebbe a verificare nel caso in cui la provvista per le spese prededucibili venisse fornita dal Sig. Luciano Micali – è compatibile con la procedura di liquidazione del patrimonio¹¹.

Si è ritenuto opportuno trattare sin d'ora della questione benché sia un tema che dovrà essere affrontato in sede di verifica dei crediti e in sede di riparto.

§ § §

VI. La procedura esecutiva promossa contro la Sig.ra MOSSINI e la sua sorte in costanza di liquidazione del patrimonio

Nei confronti della Sig.ra MOSSINI è stata promossa una procedura esecutiva immobiliare, tuttora pendente, ossia l'esecuzione immobiliare n. 69/2021 R.G.Es. Trib. Reggio Emilia, GE Dott. Parisoli.

L'esecuzione, promossa da Banco BMP S.p.A., ha colpito alcuni beni immobili di proprietà esclusiva della Sig.ra MOSSINI ed altri di cui la Sig.ra MOSSINI era nuda proprietaria e la Sig.ra Cesarina Gandolfi, madre della Sig.ra MOSSINI, terza datrice di ipoteca.

¹¹ In questo senso Trib. Verona 21 dicembre 2018 e Trib. Bologna 9 dicembre 2021 e Trib. Bologna 6 maggio 2021 che per comodità si allegano al presente ricorso (**doc. n. 27**).

Più in particolare:

1. bene in proprietà esclusiva della Sig.ra MOSSINI: censito al N.C.E.U. del Comune di Guastalla al **foglio 53, mapp. 109, sub. 8**, cat. C/2, cl. 2, mq. 175, Via Ponte Pietra, n. 42, piano T-1;

Sul bene risultano le seguenti iscrizioni ipotecarie:

- (i) ipoteca volontaria iscritta per euro 300.000 (importo capitale euro 150.000) iscritta in data 23 ottobre 2009 al n. 5984 R.P. in favore di Banca Popolare di Verona- S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.;
- (ii) ipoteca della riscossione iscritta per euro 1.097.312,66 (importo capitale euro 548.656,33) iscritta in data 25 settembre 2017 al n. 3135 R.P. in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione;

2. bene di cui la Sig.ra MOSSINI era nuda proprietaria e la Sig.ra Cesarina Gandolfi terza datrice di ipoteca: censito al N.C.E.U. del Comune di Guastalla al **foglio 53, mapp. 109, sub. 9**, cat. A/2, cl. 1, vani 12,5, Via Ponte Pietra, n. 42, piano T-1-2;

Sul bene risultano le seguenti iscrizioni ipotecarie:

- (i) ipoteca volontaria¹² iscritta per euro 300.000 (importo capitale euro 150.000) iscritta in data 23 ottobre 2009 al n. 5984 R.P. in favore di Banca Popolare di Verona- S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. L'ipoteca è iscritta sia sulla nuda proprietà che sulla quota di usufrutto della terza datrice di ipoteca Sig.ra Cesarina Gandolfi;
- (ii) ipoteca volontaria iscritta per euro 62.000 (importo capitale euro 31.000) iscritta in data 30 dicembre 2015 al n. 3422 R.P. in favore di Banco Emiliano Credito Cooperativo Soc. Coop.. L'ipoteca è iscritta sia sulla nuda proprietà che sulla quota di usufrutto della terza datrice di ipoteca Sig.ra Cesarina Gandolfi;

¹² L'ipoteca risulta iscritta sul foglio 53, mapp. 109, sub 4. Ora il bene è censito al foglio 53, mapp. 109 sub 9. Tale ultimo subalterno deriva dalla soppressione del foglio 53, mapp. 109 sub 4 e 5, come si evince dalla relazione ventennale depositata nella procedura esecutiva che si allega (**doc. n. 28**).

- (iii) ipoteca della riscossione iscritta per euro 1.097.312,66 (importo capitale euro 548.656,33) iscritta in data 25 settembre 2017 al n. 3135 R.P. in favore di Agenzia delle Entrate Riscossione. L'ipoteca è iscritta solo sulla nuda proprietà della Sig.ra MOSSINI.

A tale riguardo, come si è già anticipato alle righe che precedono, merita precisare che la Sig.ra Cesarina Gandolfi è mancata ai vivi in data 4 novembre 2021 come da certificato di morte allegato (v. doc. n. 5).

Di conseguenza, visto l'art. 979 c.c., il diritto di usufrutto si è estinto e la Sig.ra MOSSINI è divenuta piena ed esclusiva proprietaria anche dei beni di cui al precedente punto 2.

Nella procedura esecutiva, a seguito di una richiesta di integrazione di perizia disposta in ragione dell'intervenuta consolidazione dell'usufrutto, è già stata disposta la vendita e l'udienza per l'apertura delle buste si terrà il **12 luglio 2022**, come si evince dai provvedimenti del Giudice dell'Esecuzione in data 13 aprile 2022 (**doc. n. 29**) e nell'ambito della stessa è stata depositata da parte del CTU, Geom. Bonacini, la perizia degli immobili e l'integrazione di cui si è detto che si allegano (**doc. n. 30**).

Nella procedura esecutiva si è costituita Aurelia SPV s.r.l., a mezzo della mandataria CF Liberty Serciving S.p.A., dichiarandosi cessionaria del credito da parte di Banco BPM S.p.A..

Il nominando liquidatore potrà subentrare, ai sensi dell'art. 14^{novies}, secondo comma, L. 3/2012 alla suddetta procedura esecutiva immobiliare al fine di dar corso alla liquidazione degli immobili, giovandosi così delle attività già poste in essere in sede esecutiva, ed apprenderne così il ricavato.

§

VII. La massa attiva del patrimonio della Sig.ra MOSSINI

Il patrimonio della Sig.ra MOSSINI destinato, ai sensi dell'art. 14^{ter} L.3/2012, alla liquidazione è costituito dagli immobili descritti al paragrafo che precede e che sono oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 69/2021 R.G.Es.

Come si è anticipato infatti al paragrafo precedente, tali immobili verranno alienati in

sede di vendita forzata ed il loro **ricavato** (dedotte le spese prededucibili) verrà destinato ai creditori.

Con la pronuncia del decreto di apertura della liquidazione il nominando liquidatore potrà subentrare nella procedura esecutiva n. 61/2021, ai sensi dell'art. 14^{novies}, secondo comma, L. 3/2012, dando corso alla stessa per poter dar alienare i beni ed apprenderne il ricavato all'attivo della liquidazione¹³.

Tale soluzione permette di contenere le spese di procedura tenuto conto che nell'ambito della predetta procedura esecutiva è già stato redatto il certificato notarile di cui all'art. 567, secondo comma, c.p.c. è già stata depositata da parte del consulente tecnico nominato, Geom. Pierguido Bonacini, la consulenza tecnica.

I beni immobili sono stati valutati dal consulente euro 240.000 quale prezzo base pari ad una offerta minima di euro 180.000 (v. doc. n. 30).

Come si è anticipato sopra la Sig.ra MOSSINI è attualmente disoccupata, iscritta nelle liste di collocamento, e sta cercando una occupazione. Non appena la troverà la quota di retribuzione che non sarà necessaria per il suo mantenimento entrerà a far parte della liquidazione e verrà messa a disposizione dei creditori.

Si precisa inoltre che la Sig.ra MOSSINI era titolare di un **conto corrente** (n. 76300140527) acceso presso Emil Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa **che è stato estinto nel mese di aprile 2021 (doc. n. 31).**

Attualmente la Sig.ra MOSSINI è titolare, insieme al marito Sig. Luciano Micali, di un **conto corrente** (n. 001021805997) acceso presso Poste Italiane S.p.A. su cui vi è attualmente depositata la somma di **euro 24,62** nonché di una **carta PostePay** (identificativo del rapporto IT22X3608105138292995093004) su cui è attualmente versata la somma di **euro 343,12** come si evince dalla relativa certificazione (**doc. n. 32**).

La Sig.ra MOSSINI è titolare inoltre di una **rendita diretta per inabilità permanente** che le viene erogata dall'INAIL per un infortunio sul lavoro allo stato pari alla somma annuale di euro 1.814,68 che viene corrisposta in dodici rate mensili pari ad

¹³ In questo senso Trib. Reggio Emilia 7 febbraio 2022 (v. doc. n. 26).

euro 151,22 (v. doc. n. 6).

Si ritiene tuttavia che la suddetta rendita non possa rientrare nel perimetro della liquidazione.

Il disposto dell'art. 110 del TU 30 giugno 1965, n. 1124¹⁴ prevede infatti l'espressa impignorabilità delle c.d. rendite previdenziali tra cui appunto quella – come nel caso di specie – per ridotta capacità lavorativa la quale, secondo quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 1989, n. 572 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione *“nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'I.N.A.I.L.”*, può essere pignorata solo da un creditore per ottenere il pagamento di un credito alimentare.

Di conseguenza, tenuto conto che nella fattispecie nel monte debiti della Sig.ra MOSSINI non vi è alcun debito di natura alimentare, considerato altresì il disposto del sesto comma dell'art. 14^{ter}, lett. a) L.3/2012 il quale prevede che non siano compresi nella liquidazione i crediti impignorabili, la suddetta rendita essendo impignorabile non può essere compresa nella liquidazione.

Alla medesima conclusione si perviene peraltro anche applicando la lettera b) della predetta disposizione la quale esclude dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*.

Considerato quindi l'importo estremamente esiguo della rendita, il cui importo non è certamente sufficiente a far fronte al mantenimento della Sig.ra MOSSINI, essa non può essere compresa nella liquidazione.

La Sig.ra MOSSINI non è neppure proprietaria degli arredi della casa ove attualmente vive insieme al marito, Sig. Luciano Micali, poiché gli stessi sono di proprietà di quest'ultimo.

¹⁴ Merita riportare il contenuto dell'articolo il quale prevede che **“Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo nè può essere pignorato o sequestrato tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto”**.

La Sig.ra MOSSINI è infatti proprietaria solo di alcuni beni mobili, ossia di un letto in ferro battuto, di un armadio, di un tavolo con quattro sedie, di un cantonale, una vetrinetta, un comò e di una libreria, come da inventario e dal relativo materiale fotografico che si allega (doc. n. 33).

Si tratta quindi in gran parte di beni impignorabili *ex* art. 514 c.p.c. e che pertanto non sono compresi, ai sensi dell'art. 14^{ter}, sesto comma lett. d, L. 3/2012, nella liquidazione del patrimonio e che in ogni caso sono di valore pressoché irrilevante.

Si precisa inoltre, anche per le finalità di cui all'art. 9, secondo comma, richiamato dal secondo comma dell'art. 14^{ter} L. 3/2012, che la Sig.ra MOSSINI non ha altri beni e/o crediti, denaro oltre a quelli indicati nel presente ricorso.

A tal fine si allegano visure ipocatastali e visure del PRA (docc. nn. 34 e 35).

La Sig.ra MOSSINI non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione del proprio patrimonio, se non atti di carattere ordinario per il proprio sostentamento e per quello della propria famiglia.

Negli ultimi cinque anni la RICORRENTE non ha infatti alienato, donato o permutato o altrimenti disposto di beni immobili, beni mobili registrati, quote o rilevanti somme di denaro o altri beni utilmente liquidabili.

§§§

VIII. La composizione del nucleo familiare e le spese necessarie al suo sostentamento

Ai sensi degli artt. 14^{ter}, secondo comma, e 9, secondo comma della Legge n. 3/2012, si riporta la composizione del nucleo familiare attestata dal certificato dello stato di famiglia prodotto *sub* doc. n. 3.

Più precisamente la Sig.ra MOSSINI è coniugata con il Sig. Luciano Micali (nato a Milano il 20 aprile 1955), come si evince dall'estratto riassunto dell'atto di matrimonio (doc. n. 36).

Sino a novembre la Sig.ra MOSSINI si è dedicata alla cura e all'assistenza dell'anziana madre, Sig.ra Cesarina Gandolfi, che le hanno impedito di poter trovare una occupazione. Ora la Sig.ra MOSSINI, che è iscritta nelle liste di collocamento e che

vive grazie al supporto economico del marito, sta cercando una occupazione ed appena la troverà ne verrà dato conto al liquidatore che verrà nominato in seno alla procedura di liquidazione per cui si insta con il presente ricorso.

Si riportano di seguito le spese medie mensili che fanno capo al nucleo familiare della Sig.ra MOSSINI e parametrare in base agli ultimi consumi.

Nicoletta Mossini	
Spese di generi di prima necessità (alimenti, igiene personale, igiene della casa etc.)	750,00
Energia elettrica	120,00
Acqua	60,00
Gas	280,00
Telefonia	50,00
Abbigliamento	60,00
Animali domestici (alimenti + veterinario)	40,00
Attività sportive e tempo libero	25,00
Spese sanitarie	110,00
Totale	1.495,00

Di esse potrà tenersi conto, una volta che la Sig.ra MOSSINI avrà redditi propri, per determinare le somme non ricomprese nella liquidazione ai sensi dell'art. 14^{ter}, sesto comma, lett. b) L.3/2012.

§§§

IX. L'assenza di atti in frode e l'assenza di atti impugnati dai creditori

Sebbene le prime letture delle modifiche apportate dalla L. 176/2020 abbiano portato a ritenere che *“l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni”* non costituisca più requisito di accesso alla liquidazione e che quindi vi sia stata una abrogazione implicita di quella parte del primo comma dell'art. 14^{quinqies} L.3/2012 che demandava al giudice tale verifica¹⁵, ad ogni buon conto si precisa che **la Sig. MOSSINI non ha mai compiuto, tantomeno negli ultimi cinque anni, alcun atto in frode ai creditori.**

Non vi sono inoltre atti compiuti dalla Sig.ra MOSSINI che siano stati oggetto di impugnazione da parte dei creditori.

Non è infatti stata intentata nei suoi confronti alcuna azione di revocatoria,

¹⁵ In questo senso Trib. Lecco 16 gennaio 2021.

simulazione, risoluzione o altro né vi sono contenziosi pendenti che coinvolgano la Sig.ra MOSSINI.

§§§

Alla luce di quanto sopra,

considerato che

vengono allegati al presente ricorso:

- la documentazione di cui all'art. 9, comma 2¹⁶, L.3/2012, ossia:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (v. Allegato A e paragrafo V);
- elenco dei beni del debitore (v. paragrafo VII);
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (non è stato compiuto alcun atto di disposizione – v. paragrafi VII e IX e doc. n. 34);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni. A tale riguardo si precisa che la Sig.ra Mossini ha presentato la certificazione unica 2019, relativa ai redditi 2018, e la certificazione unica 2020, relativa ai redditi 2019 e di non averne presentate altre successivamente poiché non ha percepito redditi. Ella ha quindi allegato al presente ricorso le suddette certificazioni uniche e una propria dichiarazione ove attesta quanto si è precisato (**docc. nn. 37 - 39**). A dimostrazione della trasparenza e della collaborazione della RICORRENTE sono stati forniti al gestore e allegati al presente ricorso (v. doc. n. 39) i modelli unici e Irap dal 2007 al 2015;
- certificato di stato di famiglia (v. doc. n. 3);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e della sua famiglia (v. paragrafo VIII);

- la documentazione di cui all'art. 14^{ter}, terzo comma, L. 3/2012

¹⁶ Benchè l'art. 14^{ter}, secondo comma, L. 3/12 rinvii all'art. 9, secondo comma, visto che nell'ambito della procedura di liquidazione non è previsto alcun piano di ristrutturazione dei debiti si ritiene che non sia necessaria alcuna attestazione sulla fattibilità del piano. Sarà infatti il liquidatore a predisporre il programma di liquidazione. (BENIGNO GRAZIANO, *Casi e questioni di sovraindebitamento*, 2019, 101).

- l'inventario dei beni del debitore (v. doc. n. 33 e paragrafo VII) nonché visure PRA (v. doc. n. 35) e ipocatastali (v. doc. n. 34);
- relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (v. Allegato B);

la Sig.ra **Nicoletta Mossini** (C.F. MSSNLT59L48E253Y), nata a Guastalla l'8 luglio 1959 ed ivi residente in Via Caselle, n. 55, rappresentato e difeso come sopra,

chiede

Voglia l'Ill.mo Tribunale, esaminata la presente domanda e verificata la sussistenza dei presupposti di legge,

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della Sig.ra Nicoletta Mossini *ex art. 14quinquies* della Legge n. 3/2012;
- nominare un liquidatore ai sensi dell'art. 14quinquies, secondo comma, lett. a), Legge n. 3/2012;
- **disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, fatta salva la possibilità del nominando liquidatore di proseguire, ai sensi dell'art. 14novies L.3/2012, l'azione esecutiva immobiliare n. 69/2021 R.G.Es.** (Trib. Reggio Emilia - prossima udienza **12 luglio 2022**) per la quale si chiede sin da ora che venga concessa al liquidatore la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 14decies L. 3/2012, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **disporre, per i motivi illustrati in narrativa, che i mobili elencati, facenti parte dell'arredo della casa di abitazione della Sig.ra Nicoletta Mossini, la rendita diretta INAIL per inabilità permanente nonché la modesta somma di euro 24,62 depositata sul conto corrente (n. 001021805997) cointestato Nicoletta Mossini e Micali Luciano acceso presso Poste Italiane S.p.A. nonché la somma di euro 343,12 di cui alla carta PostePay (identificativo del rapporto IT22X3608105138292995093004) non siano compresi nella liquidazione;**

- determinare, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 14^{ter}, sesto comma, lett. a) e b) L 3/2012, la somma mensile netta che verrà eventualmente percepita in futuro dalla Sig.ra Nicoletta Mossini a titolo di stipendio che non sarà compresa nella liquidazione;

- ordinare la consegna o il rilascio dei beni mobili compresi nel patrimonio della Sig.ra Nicoletta Mossini, dei redditi percipiendi (nei limiti sopra indicati), delle somme ricavate dalle vendite coattive di cui si è detto in parte narrativa nelle mani del nominando liquidatore, oltre ad eventuali beni sopravvenuti.

Si dichiara espressamente che per il presente procedimento l'importo del contributo unificato è pari a € 98,00, avendo ad oggetto domanda di liquidazione del patrimonio.

Le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate al seguente numero di fax 0522.51.89.98 o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ilaria.lenzini@ordineavvocatiereggioemilia.it o stefania.iotti@ordineavvocatiereggioemilia.it.

§§§

Si allegano;

A) elenco dei creditori;

B) relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, Avv. Giovanni Zannetti.

Si producono in copia i seguenti documenti:

- 1) istanza per la nomina del Gestore della crisi;
- 2) atto di nomina del Gestore della Crisi;
- 3) certificato di residenza e contestuale stato di famiglia della Sig. Nicoletta Mossini;
- 4) certificato di disoccupazione Sig. Nicoletta Mossini;
- 5) certificato di morte Sig.ra Cesarina Gandolfi;
- 6) rendita diretta per inabilità permanente che le viene erogata dall'INAIL (lettera 295268/2022);
- 7) visura storica impresa individuale Mossini Nicoletta (MTM di Mossini Nicoletta);

- 8) atto di precetto notificato da Banco BMP S.p.A.;
- 9) contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 15 ottobre 2009 (rep. 43.875 racc. 6703);
- 10) nota di iscrizione di ipoteca volontaria in data 23 ottobre 2009 al n. 5984 R.P.;
- 11) contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 23 dicembre 2015 (rep. 48018 racc. 9791);
- 12) nota di iscrizione di ipoteca volontaria in data 30 dicembre 2015 al n. 3422 R.P.;
- 13) documento di sintesi contratto di locazione finanziaria 2074710021 Iccrea BancaImpresa S.p.A. unitamente alla lettera di risoluzione in data 12 gennaio 2016 e alla diffida del 19 luglio 2019 dell'Avv. Giuseppe Sollitto per TTI Italia s.r.l.;
- 14) situazione debitoria al 30 aprile 2021 inviata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione;
- 15) atto di intervento dell'Agenzia della Riscossione per la Provincia di Reggio Emilia nell'esecuzione imm.re n. 69/2021;
- 16) nota di iscrizione di ipoteca della riscossione in data 25 settembre 2017 al n. 3135 R.P.;
- 17) fattura n. 27.730 del 31 ottobre 2014 di Carboni S.p.A. unitamente ai relativi documenti di trasporto, al piano di rientro ed al pagamento in data 5 agosto 2015;
- 18) piano di rientro Mossini/Schmolz-Bickenbach Italia s.r.l. in data 6 marzo 2017 unitamente alla diffida Avv. Seveso in data 28 luglio 2017;
- 19) scheda contabile As Machine Tools s.r.l. unitamente alle fatture nn. 436 del 31 maggio 2014, 660 del 31 luglio 2014 e 841 del 30 settembre 2014 e 989 del 31 ottobre 2014 ed ai relativi rapporti di intervento;
- 20) conteggio estinzione anticipata Agos Ducato S.p.A. in data 8 settembre 2017 unitamente alla raccomandata IFIS NPL S.p.A. in data 19 giugno 2019;
- 21) comunicazione Unione Bassa Reggiana del 4 febbraio 2022 e relativi allegati;

- 22) diffida di pagamento Avv. Grassini per Enel Energia S.p.A. in data 17 maggio 2017;
- 23) dichiarazione Sig.ra Zambelli Bruna per crediti contratto di locazione;
- 24) preventivo OCC;
- 25) Trib. Milano 11 aprile 2022; Trib. Como 18 dicembre 2019; Trib. Bari 3 giugno 2021; Trib. Pordenone 25 novembre 2019;
- 26) Trib. Reggio Emilia 7 febbraio 2022;
- 27) Trib. Verona 21 dicembre 2018 e Trib. Bologna 9 dicembre 2021 e Trib. Bologna 6 maggio 2021;
- 28) relazione ventennale notarile redatta dal Dott. Rollo in data 26 aprile 2021;
- 29) provvedimento del Giudice dell'Esecuzione nell'es. imm.re n. 69/2021 del 13 aprile 2022;
- 30) consulenza tecnica Geom. Bonacini es.imm.re n. 69/21 e relativa integrazione;
- 31) estratto relativo al conto corrente n. 76300140527 relativo al mese di aprile 2021 Emil Banca;
- 32) estratti del conto corrente 001021805997 acceso presso PosteItaliane ed intestato a Mossini Nicoletta e Micali Luciano da gennaio 2016 a marzo 2022 e stampa dei movimenti carta PostePay da agosto 2021 al 5 aprile 2022;
- 33) **inventario beni mobili** e documentazione fotografica;
- 34) visure ipocatastali Nicoletta Mossini;
- 35) visura PRA Nicoletta Mossini;
- 36) estratto riassunto atto di matrimonio Nicoletta Mossini/Luciano Micali;
- 37) certificazione unica 2020 (relativa all'anno 2019) e certificazione unica 2019 (relativa all'anno 2018);
- 38) dichiarazione relativa alle dichiarazioni fiscali;
- 39) modello unico e Irap 2007, modello unico 2008, modello unico e Irap 2009, modello unico e Irap 2010, modello unico e Irap 2011, modello unico e Irap 2012, modello unico e Irap 2013, modello unico e Irap 2014 e modello unico e Irap 2015;

40) centrale rischi aggiornata a marzo 2021.

Reggio Emilia, li 27 aprile 2022

Avv. Ilaria Lenzini

Avv. Stefania Iotti

Il presente ricorso viene sottoscritto dalla Sig.ra Nicoletta Mossini e, per le ragioni esposte in narrativa, anche dal marito, Sig. Luciano Micali.

Nicoletta Mossini

Luciano Micali